



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO  
C.F. e P. I.V.A.: 058417600829

**Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo  
Organizzativo e Affari Generali**  
UOC Gestione Giuridica e Sviluppo Organizzativo  
U.O.S. Acquisizione e amministrazione risorse umane  
Via Pindemonte, 88 - 90129 Palermo  
Telefono. 091/7033912 - FAX 091/7033951  
EMAIL: [matricolare@asppalermo.org](mailto:matricolare@asppalermo.org)  
WEB [www.asppalermo.org](http://www.asppalermo.org)

16 NOV. 2011

DATA  
Rif.

PROT. N° SG2

31234

E p. c.

Ai Direttori dei Dipartimenti Amministrativi e Sanitari  
Ai Direttori dei Distretti Sanitari  
Ai Direttori F.I.O. dei PP.OO.  
Ai Responsabili delle UU.OO. in staff alla Direzione Aziendale  
Al Coordinatore Sanitario dell'Area Territoriale  
Ai Coordinatori sanitari e amministrativi dei distretti ospedalieri  
Al Responsabile dell'U.R.P.  
Alle OO.SS. Aziendali della dirigenza e del comparto  
Alla R.S.U. Aziendale

LORO SEDI

OGGETTO PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI PERSONALI- E PERMESSI PER LEGGE 104

Si ritiene opportuno diramare la presente circolare, per dare riscontro alle numerose richieste pervenute, relativamente ai limiti quantitativi per la fruizione dei permessi retribuiti in oggetto indicati:

**1) PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI PERSONALI NUMERO DELLE ORE FRUIBILI**

Ai sensi di quanto stabilito dall'art 71 comma 4 della legge 133/2008 (così come interpretato dalla circolare n 8 del 05.09.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica), relativamente al personale del **comparto della Sanità il limite annuale per i permessi per motivi personali** di cui all'**art 21 del CCNL 1994/1997**, come modificato dall'art 41 comma 1 del CCNL 1998/2001 e dall'art 23 comma 2 del ccnl 2002/2005, **in precedenza pari a tre giorni è ora pari a 18 ore annuali.**

Per quanto attiene il **personale della Dirigenza**, in data 17/10/2008 sono stati sottoscritti i CCNL parte normativa quadriennio 2006-2009 e parte economica biennio 2006 - 2007 per entrambe le Aree (S.P.T.A e Medica-Veterinaria), che, rispettivamente all'articolo 28 comma 3 e all'articolo 27 comma 4, hanno previsto, con riferimento a tale istituto, che **"Le assenze retribuite di cui all'art. 23, comma 1, ultimo alinea, del CCNL 5.12.1996, sono godute in misura corrispondente al numero 18 ore complessive nell'anno"**.

Quindi tanto per il personale del comparto che per quello della Dirigenza il limite è stato portato a 18 ore annuali e non a tre giorni come era previsto in precedenza.

**2) CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI PREVISTI DALL'ART. 4 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 53/2000:**

per effetto della norma di cui si tratta e della relativa regolamentazione contenuta nell'art 1 comma 1 del Decreto Interministeriale 21 Luglio 2000 n. 278, i dipendenti, sia con rapporto di lavoro a tempo determinato che indeterminato, hanno diritto a ulteriori **tre giorni lavorativi** di permesso retribuito all'anno in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica, cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone portatrici di handicap dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Con riguardo solo al personale a tempo determinato il permesso si estende anche ai casi di decesso dei soggetti indicati, non applicandosi nei confronti di questa categoria di dipendenti la disposizione contrattuale contemplata per i dipendenti di ruolo.

Si rammenta che esclusivamente per il personale c.d. "contrattista", che costituisce una categoria particolare all'interno di quella più generale del personale a tempo determinato, in relazione alla durata quinquennale del contratto a termine sottoscritto, si è ritenuto che lo stesso abbia diritto ai permessi di cui all'art. 4 comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari, non solo per le fattispecie contemplate da questa norma (decesso o documentata grave infermità del coniuge o di un parente.....), ma anche per quelle ulteriori riconducibili alle previsioni di cui all'art. 21 del CCNL 1994-1997.

**3) PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART 33 COMMI 2, 3 E 6 LEGGE 104 NUMERO DELLE ORE FRUIBILI**

Sulla scorta di numerosi chiarimenti o risposte a quesiti forniti dall'A.R.A.N. o dalla Funzione Pubblica, le **modalità alternative di fruizione** di tali permessi sono le seguenti:

- a) nella misura di tre giorni al mese (a prescindere dall'orario della giornata);
- b) in forma frazionata, con un tetto massimo di 18 ore mensili, e con durata minima di un'ora per ogni singolo permesso, previa valutazione della compatibilità delle esigenze sottese alla richiesta del lavoratore con quelle di servizio; tale opportunità, pur non espressamente prevista dalle attuali disposizioni legislative e contrattuali è consentita in ragione della natura di norme di tutela del lavoratore e della sua famiglia, e per permettere al personale beneficiario una più efficace soddisfazione dell'interesse tutelato;
- c) in alternativa alle due modalità precedenti, ma nella sola ipotesi in cui lo stesso dipendente sia riconosciuto portatore di handicap grave, nella misura di due ore per ciascuna giornata lavorativa, senza alcun ulteriore tetto mensile; è da precisare che anche questa modalità può essere articolata in maniera frazionata; pertanto allo scopo di rendere possibile questo tipo di fruizione e nel contempo non arrecare nocimento alla funzionalità dei servizi con forme di frazionamento eccessive, il permesso di due ore per ciascuna giornata lavorativa va fruito o in unica soluzione, o in due periodi, escludendosi altre forme di frazionamento; appare chiaro che passata la giornata lavorativa senza che il permesso sia stato fruito o lo sia stato in misura inferiore alle due ore, il residuo non fruito non può essere mai goduto nella giornate successive essendo esclusa qualsiasi possibilità di cumulo.

In generale per ciascuna delle fattispecie sopra elencate, per la salvaguardia delle esigenze di servizio, è opportuno che i permessi vengano fruiti, laddove possibile, con modalità programmate concordemente con il responsabile della U.O. di appartenenza, fatte sempre salve le eventuali eccezionali ipotesi di eventi imprevisi e/o imprevedibili, che vanno adeguatamente documentati.

Si raccomanda di avere cura di assicurare la massima divulgazione della presente, anche mediante affissione ai rispettivi albi e si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento si ritenesse opportuno richiedere.

**Si inoltra altresì copia della presente all'U.R.P per la pubblicazione sul sito dell'Azienda.**

IL DIRETTORE F. F. DELLA U.O.C.  
(Dott.ssa Maria Teresa Badalà)



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
(Dr. Gaetano La Corte)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTTOR ANTONINO RAGUSA

TELEFONO. N 091 703 39 52

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\circolari\per\_retr\_104\_limiti.doc